

rimetterà preventivamente i certificati sanitari all' Istituto che si pronuncerà sull' accettazione, trasformazione o rifiuto dei rischi stessi.

Le polizze emesse dalla "Praevidentia", con le modalità sopra riportate saranno inviate all' Istituto che vi farà l' annotazione di accettazione per la quota di legge, ritornandole in giornata alla "Praevidentia", per l' inoltro alle Agenzie.

Art. 3 -

Le tariffe e le condizioni generali di polizza che la "Praevidentia" adotta inizialmente sono quelle approvate col Decreto 27 luglio 1931 ed allegate in copia.

La "Praevidentia" si riserva, previo accordo con l' Istituto, di studiare altre tariffe e di provocare eventuali modificazioni alle tariffe e condizioni già approvate.

Con riserva di stabilire successivamente le provvigioni per le assicurazioni temporanee per il caso di morte, viene convenuto:

a) per le assicurazioni normali di cui ai n^{ri} 5, 6, 7, 8 del Decreto l' Istituto corrisponderà una provvigione d' acquisto del 3,75%.